



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

## **Regolamento Studenti**

Emanato con Decreto Rettorale n. 253 del 20 aprile 2020

### ***TITOLO I – Norme generali***

#### **Art. 1 – Ambito di Applicazione**

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università degli Studi di Brescia, di seguito "Ateneo", e quelle relative alle carriere degli Studenti e alla loro gestione, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo. Le modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione e gestione delle carriere, unitamente alle informazioni didattiche, sono definite annualmente e pubblicate sul sito web di Ateneo entro il 31 luglio di ogni anno.
2. Le norme del presente regolamento si applicano:
  - a) agli Studenti iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea specialistica/Magistrale attivati ai sensi dei DD.MM. 509/1999 e 270/2004;
  - b) agli Studenti iscritti ai corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento, formazione e master universitario per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
  - c) agli studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo, per quanto compatibili.
3. Ai fini del presente regolamento la Laurea specialistica è equiparata alla Laurea Magistrale.

### ***TITOLO II - Iscrizione ai Corsi di Studio***

#### **Art. 2 Immatricolazione**

1. I requisiti per l'immatricolazione ai Corsi di Studio sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
2. Per potersi immatricolare ad un Corso di Studio dell'Ateneo occorre presentare domanda nel periodo annualmente stabilito per i corsi ad accesso libero e, nel periodo indicato dai bandi di concorso, per quelli ad accesso programmato.
3. Le immatricolazioni ai Corsi di Studio ad accesso libero dell'Ateneo si concludono entro la scadenza definita annualmente dal Senato Accademico, salvo deroghe che possono essere concesse per giustificati e comprovati motivi dal Rettore o da suo delegato, sentito il Dipartimento interessato. La contribuzione è dovuta per l'intero anno indipendentemente dalla data di immatricolazione/iscrizione. Entro la scadenza fissata dal Senato Accademico, lo Studente immatricolato al primo anno di un Corso di Studio può chiedere di essere ammesso ad un diverso Corso di Studio ad accesso libero, compatibilmente con le esigenze di verifica della preparazione iniziale prevista per il nuovo corso. Al momento dell'iscrizione al concorso di ammissione, lo Studente può indicare eventuali situazioni di invalidità o di Disturbi Specifici dell'Apprendimento all'Ufficio competente. Agli Studenti con certificato di invalidità, con certificazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è richiesta la presentazione della certificazione in corso di validità che deve essere periodicamente aggiornata. Per gli Studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento la certificazione da



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

presentare, come previsto dalla Legge 8 ottobre 2010 n. 170, deve essere emessa da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il Servizio sanitario nazionale, deve essere stata rilasciata da non più di 3 anni oppure dopo il compimento della maggiore età.

4. Le modalità di immatricolazione ad un Corso di Studio sono definite nei rispettivi bandi o avvisi. La procedura di immatricolazione ad un Corso di Studio si perfeziona, a seguito del pagamento della prima rata, se dovuta, con la verifica della correttezza della documentazione, da parte della Segreteria Studenti.
5. Lo Studente in possesso di un titolo conseguito in Italia autocertifica il titolo di studio di ammissione di cui è in possesso. È compito dell'Ateneo accertare la veridicità della dichiarazione dello Studente nei modi previsti dalla normativa vigente.
6. La domanda di immatricolazione prodotta dal sistema informatico, sottoscritta e corredata dei documenti richiesti è inviata per via telematica all'ufficio competente, pena la decadenza dal diritto all'immatricolazione.
7. A seguito dell'immatricolazione è rilasciata la tessera universitaria.
8. Ai sensi della legge e dell'art. 32 del Regolamento didattico, non è consentito essere iscritti contemporaneamente a più di un Corso di Studio, anche in altri Atenei, che porti al rilascio di un titolo accademico.

**Art. 3 Ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad accesso libero**

1. Per l'immatricolazione ad un Corso di Laurea o Corso di Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero presso l'Ateneo, è prevista la verifica di un'adeguata preparazione iniziale dello Studente da attuarsi anche attraverso apposite prove di valutazione. Tali prove hanno lo scopo di verificare se la preparazione acquisita sia adeguata ai requisiti stabiliti dal Regolamento del Corso di Studi prescelto.
2. Il sostenimento della prova di valutazione è obbligatorio, mentre il mancato superamento non pregiudica l'immatricolazione, ma comporta, in alcuni casi, l'assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi da colmare nel primo anno di corso.
3. L'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e all'adeguatezza della personale preparazione dello Studente, verificati con le modalità definite nei Regolamenti dei Corsi di Studio e relativi bandi di ammissione.
4. Per essere ammessi ad un corso di Laurea Magistrale ad accesso libero occorre presentare, anche con procedura telematica, apposita domanda di valutazione della carriera, allegando la documentazione necessaria. I termini, le modalità per la presentazione della domanda di valutazione, la tipologia delle eventuali prove, il loro svolgimento e gli esiti sono resi pubblici sul sito web d'Ateneo.
5. Lo Studente con situazione di invalidità o di Disturbi Specifici dell'Apprendimento che intende iscriversi ad un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Brescia può indicare la propria situazione di invalidità o di Disturbi specifici dell'Apprendimento all'Ufficio Competente. Agli Studenti con certificato di invalidità, con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 è richiesta la presentazione della certificazione in corso di validità in base alla Legge 104/1992 che deve essere periodicamente aggiornata. Per gli Studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento la certificazione da presentare, come previsto dalla Legge 170/2010, deve essere emessa da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il servizio



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

sanitario nazionale, deve essere stata rilasciata da non più di 3 anni, oppure dopo il compimento della maggiore età.

#### **Art. 4. Ammissione ai Corsi di Laurea e corsi di Laurea Magistrale ad accesso programmato**

1. L'iscrizione ad un Corso di Studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una apposita selezione. L'iscrizione è disciplinata ai sensi della normativa vigente e, per quanto di competenza, dai Consigli di corso. Per i corsi di studio a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti con appositi decreti del Ministro.
2. Le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite nel relativo bando di concorso emanato con provvedimento rettorale entro 60 giorni dalla data di svolgimento delle prove.

Nel bando di concorso devono essere specificati:

- a) numero dei posti disponibili;
  - b) termini e modalità di iscrizione alla selezione;
  - c) data e modalità di svolgimento della prova;
  - d) requisiti per l'accesso;
  - e) eventuale documentazione da allegare alla domanda;
  - f) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
  - g) disposizioni per l'immatricolazione degli idonei;
  - h) disposizioni per l'immatricolazione di Studenti stranieri.
3. Il bando può prevedere che, ai fini della valutazione della preparazione iniziale, agli Studenti dei Corsi di Studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata, vengano assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso.
  4. Per i Corsi di Studio a numero programmato i bandi possono disciplinare l'ammissione ad anni successivi al primo, in base alla disponibilità di posti e alla valutazione dell'eventuale carriera preesistente.
  5. La domanda di iscrizione alla selezione è presentata esclusivamente per via telematica, nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.  
Può essere previsto il pagamento di un contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione da effettuarsi entro i termini stabiliti dal bando, a pena di esclusione.
  6. Le Commissioni di valutazione, responsabili dello svolgimento delle prove, sono proposte dai Consigli di corso e nominate con decreto rettorale, fra il personale Docente e ricercatore, in numero tale da garantire il corretto svolgimento delle procedure e comunque da non meno di tre membri.
  7. A seguito della selezione, viene formulata la graduatoria finale da pubblicarsi entro i termini indicati dal bando.
  8. L'immatricolazione dei candidati collocati in posizione utile avviene con procedura telematica secondo le indicazioni di cui all'art. 2 comma 4 del presente Regolamento, obbligatoriamente nei termini e con le modalità indicate nel bando o negli avvisi pubblicati contestualmente alla graduatoria.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

La mancata immatricolazione degli aventi diritto entro i termini è considerata rinuncia. I posti che si rendono disponibili sono assegnati per scorrimento della graduatoria entro i termini previsti dal bando.

9. Le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili, si applicano anche nei casi di ammissione ai Corsi di Studio per cui l'Ateneo preveda una prova di ammissione obbligatoria.
10. Lo Studente con situazione di invalidità o di Disturbi Specifici dell'Apprendimento che intende iscriversi ad un Corso di Studio ad accesso programmato sia nazionale che locale, dell'Ateneo, nei limiti e alle condizioni previste dai Decreti ministeriali annuali di autorizzazione ai bandi, può indicare la propria situazione di invalidità o di Disturbi specifici dell'Apprendimento all'Ufficio Competente. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali annuali di autorizzazione ai bandi, le cui disposizioni si intendono estese ai corsi ad accesso programmato locale, agli Studenti con certificato di invalidità, con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 è richiesta la presentazione della certificazione in corso di validità in base alla Legge 104/1992 che deve essere periodicamente aggiornata. Per gli Studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento la certificazione da presentare, come previsto dalla Legge 170/2010, deve essere emessa da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario nazionale, deve essere stata rilasciata da non più di 3 anni, oppure dopo il compimento della maggiore età.

**Art. 5 Iscrizioni a corsi post Laurea: corsi di specializzazione, perfezionamento, formazione, master universitari e dottorati di ricerca**

In merito alle procedure amministrative relative alle immatricolazioni e alle carriere degli Studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e formazione, ai master universitari e ai dottorati di ricerca, si fa rinvio alla normativa nazionale in materia, agli appositi regolamenti d'Ateneo e ai bandi di ammissione.

**Art. 6 Iscrizioni ad anni successivi al primo**

1. Lo Studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione per ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio. Il periodo in cui è possibile rinnovare l'iscrizione è definito con delibera annuale del Senato Accademico.
2. Il rinnovo dell'iscrizione viene effettuato con procedura telematica dallo studente e si perfeziona con il pagamento della prima rata della contribuzione.
3. Lo Studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti della contribuzione degli anni precedenti. Lo Studente può verificare la correttezza della propria posizione amministrativa accedendo alla propria area personale on line di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui il Regolamento del corso di studio lo preveda, lo Studente regolare che, al termine dell'anno accademico precedente, non abbia acquisito i crediti o i requisiti di frequenza per le attività formative esplicitamente richiesti per il passaggio all'anno successivo, è tenuto a rinnovare l'iscrizione, rispettivamente in qualità di fuori corso o di ripetente, al medesimo anno di corso. Sono considerati ripetenti anche gli Studenti che, al termine del primo anno di corso, non abbiano soddisfatto agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi assegnati a seguito della prova di valutazione, laddove i Regolamenti didattici di corso li prevedano. La condizione dura per l'intero anno accademico ed è mantenuta fino alla regolarizzazione della posizione. Gli Studenti iscritti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

nella posizione di fuori corso o di ripetente sono tenuti al pagamento della contribuzione nella misura prevista per gli Studenti in corso.

Alla ripresa degli studi quale Studente in corso trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6 del presente regolamento.

5. Sono considerati fuori corso gli Studenti che, al termine degli anni di iscrizione normale, non hanno acquisito tutti i crediti richiesti per conseguire il titolo.

### **Art. 7 Iscrizione a singoli insegnamenti**

1. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento didattico di Ateneo l'iscrizione a singoli insegnamenti dei corsi di studio ad accesso libero, è consentita a persone interessate, che non siano iscritte a corsi di studio dell'Ateneo o di altre Università italiane, che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali.
2. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro le scadenze fissate con delibera del Senato Accademico. Sulle domande degli interessati, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, deliberano i Consigli di corso competenti, tenuto conto dei contenuti e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti scelti.
3. È consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli fino ad un massimo di 60 CFU per ogni anno accademico salvo le limitazioni previste dai Regolamenti dei Corsi di Studio;
4. Non sono accettate iscrizioni a singoli insegnamenti nei corsi di studio ad accesso programmato nazionale o locale ad eccezione degli studenti in mobilità internazionale e degli studenti in tirocinio di adattamento.
5. L'iscrizione agli insegnamenti ha validità solo per l'anno accademico di riferimento e il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro le sessioni d'esame del medesimo anno accademico.
6. E' ammessa la possibilità per i laureati magistrali di frequentare corsi singoli della scuola di specializzazione per le professioni legali anche senza sostenere la verifica annuale di profitto. Possono anticipare insegnamenti e superare i relativi esami di profitto coloro che, immatricolatisi con riserva a corsi di laurea magistrale, non conseguano la laurea nei termini prescritti. Gli insegnamenti saranno registrati nella carriera attiva come insegnamenti extracurricolari sovrannumerari.
7. Per le iscrizioni ai singoli insegnamenti devono essere rispettate le propedeuticità previste dai regolamenti di ciascun corso di studio.
8. L'iscrizione ad insegnamenti singoli è compatibile con l'iscrizione ad un corso di specializzazione, ad un dottorato di ricerca, master, o corso di perfezionamento.
9. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal Consiglio di amministrazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

### **Art. 8 Immatricolazioni con titolo di studio universitario conseguito in Italia**

1. Gli Studenti già in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia possono chiedere l'ammissione ad un Corso di Studio con il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti.
2. I possessori di titolo che, ai sensi del comma 1, chiedono l'ammissione ad un anno successivo al primo ad un Corso di Studio ad accesso programmato devono partecipare ad una selezione regolata da apposito bando e nei limiti dei posti disponibili. E' inoltre possibile richiedere una abbreviazione, subordinatamente ai posti disponibili agli anni successivi al primo dei corsi di studio ad accesso programmato, a seguito del superamento della prova di ammissione al primo anno.
3. I Consigli di corso possono esonerare dalla verifica della preparazione iniziale i possessori di titolo che richiedano l'iscrizione a corsi di studio ad accesso libero.
4. L'immatricolazione avviene tramite la procedura telematica, nei termini previsti e secondo modalità indicate sul sito web d'Ateneo.
5. Ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente l'interessato deve presentare istanza di riconoscimento della carriera precedente allegando una autocertificazione in merito agli esami sostenuti, alle votazioni, ai crediti conseguiti e ai relativi settori scientifico-disciplinari, oltre alla documentazione relativa ai programmi degli insegnamenti e a quanto richiesto per l'immatricolazione.
6. I competenti Consigli di corso deliberano, in base alla carriera pregressa, sull'anno di ammissione e sul riconoscimento dei crediti formativi. Il riconoscimento dei crediti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
7. Salvo i casi previsti dalla normativa sul diritto allo studio, chi ottiene l'abbreviazione del percorso formativo non ha diritto a riduzioni della contribuzione universitaria.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a coloro che sono in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

### **Art. 9 Studenti impegnati a tempo parziale**

1. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno successivo, può effettuare la scelta tra l'impegno a tempo pieno e quello a tempo parziale per i corsi i cui regolamenti didattici lo prevedano. La scelta non può essere modificata per due anni accademici.
2. Il tempo del conseguimento del titolo di studio, nel caso di iscrizione a tempo parziale, è previsto, di norma, in una durata doppia rispetto a quella stabilita nell'ordinamento didattico del corso di studio.
3. Per gli studenti impegnati a tempo parziale si applica una riduzione, annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, dei contributi previsti per la loro situazione economica rispetto agli studenti a tempo pieno. La tassa regionale per il diritto allo studio deve essere versata per intero.
4. Lo studente a tempo parziale è considerato fuori corso dopo un numero di anni di iscrizione doppio rispetto alla durata normale del corso.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

### **TITOLO III - Studenti e titoli di studio internazionali**

#### **Art. 10 Candidati studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero**

1. Le procedure per l'ammissione ai Corsi di Studio di candidati studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono definite annualmente sulla base di specifiche disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione degli Studenti internazionali in relazione alle diverse tipologie di Corso di Studio.
2. Ai fini dell'immatricolazione, qualunque sia la cittadinanza del candidato, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero viene valutata dagli organi collegiali e dagli uffici amministrativi competenti nel rispetto della normativa e delle disposizioni ministeriali in materia, in base al presente Regolamento e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
3. Le procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione dei cittadini non comunitari residenti all'estero seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono gli adempimenti dei candidati. I Consigli di corso fissano annualmente, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero, un contingente di posti riservato a questa tipologia di Studenti. Ai fini dell'immatricolazione ai corsi di studio erogati in lingua italiana è richiesto il superamento di una prova di conoscenza di tale lingua da sostenersi presso l'Ateneo nella data fissata annualmente dal Ministero. Per coloro che ottengono il visto di ingresso per studio oltre tale data il Senato Accademico può prevedere annualmente una seconda sessione della prova. Sono esonerati dalla prova i candidati in possesso di una certificazione linguistica almeno di livello B2 CEFR, emessa da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero. Requisiti specifici di competenza linguistica sono stabiliti per l'immatricolazione a Corsi di Studio che non siano svolti in lingua italiana.
4. Per l'immatricolazione a un Corso di Studio ad accesso libero, triennale o magistrale o a ciclo unico, valgono le disposizioni dell'articolo 3 del presente Regolamento. Ai fini dell'accesso ai corsi di Laurea Magistrale possono essere previsti specifici avvisi di prevalutazione dei requisiti curriculari rivolti a possessori di titoli di studio conseguiti all'estero. Tali procedure di prevalutazione si svolgono anche con modalità telematica e devono aver luogo entro la scadenza fissata dal Senato Accademico. In concomitanza con tali prevalutazioni possono essere emanati bandi per il conferimento di borse di studio a possessori di titoli di studio conseguiti all'estero. L'immatricolazione ad un Corso di Studio ad accesso programmato, triennale o magistrale o a ciclo unico, è subordinata al superamento di una apposita selezione, come previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.

Per accedere ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico è richiesto ai candidati studenti il compimento di un periodo di studi della durata di almeno dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico estero preveda percorsi di durata inferiore, al fine di considerare soddisfatto il requisito dei dodici anni di scolarità l'Ateneo, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni ministeriali, valuta in alternativa:

- la certificazione che attesta la frequenza e il superamento degli esami di un corso di studi universitario nel paese dove è stato conseguito il titolo di scuola secondaria superiore;
- il superamento di un *Foundation course* organizzato dall'Ateneo;
- la certificazione rilasciata da altre università Italiane relativa al superamento di un *Foundation course*.

La durata dei percorsi formativi integrativi (corso universitario o *Foundation course*) deve essere di un anno in caso di 11 anni di scolarità e di due anni in caso di 10 anni di scolarità. Tali percorsi consentono esclusivamente l'immatricolazione al primo anno, non vengono valutati per abbreviazioni di corso.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

5. Per l'immatricolazione ai corsi di Laurea e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico i candidati in possesso di titolo conseguito all'estero devono presentare domanda di immatricolazione allegando la seguente documentazione:
- titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo in originale o in copia conforme, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua Italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito;
  - dichiarazione di valore relativa al titolo di studio emessa dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
  - certificato attestante il superamento della prova d'idoneità accademica, se prevista per l'accesso alle Università del Paese di provenienza, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua Italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito;
  - certificato attestante percorsi formativi integrativi se il sistema scolastico estero è inferiore ai dodici anni di scolarità. In alternativa alla legalizzazione del titolo di studio e alla Dichiarazione di valore l'Ateneo accetta rispettivamente l'Attestato di verifica e l'Attestato di comparabilità emessi dal CIMEA- Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, organo Italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC.
6. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale i candidati di cui al c. 1 devono presentare domanda allegando la seguente documentazione
- titolo di studio accademico in originale o in copia conforme, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua Italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito;
  - dichiarazione di valore relativa al titolo di studio emessa dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
  - certificato rilasciato dall'Università estera attestante gli esami superati, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua Italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito.
- In alternativa alla legalizzazione del titolo di studio e alla Dichiarazione di valore, l'Ateneo accetta rispettivamente l'Attestato di verifica e l'Attestato di comparabilità emessi dal CIMEA- Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, organo Italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC.
7. Nel caso in cui al momento dell'immatricolazione lo Studente non sia in possesso della documentazione indicata ai commi 6 e 7 può essergli concessa la possibilità di consegnare la documentazione entro una scadenza successiva definita dal Senato Accademico. L'immatricolazione è perfezionata solo al momento della consegna della documentazione richiesta e fino a quel momento lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera. Se, entro la scadenza fissata dal Senato Accademico, lo studente non consegna la documentazione richiesta l'immatricolazione non è perfezionata.
8. Come previsto dalla legge e dalle disposizioni ministeriali in materia, per l'ammissione ai corsi di studio l'Ateneo valuta l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero da titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria in Italia, anche nei casi in cui i titoli non possono essere comprovati dai relativi documenti. A tal fine l'Ateneo si avvale dell'esperienza e della certificazione prodotta dai centri ENIC-NARIC, ovvero da procedure previste da organismi internazionali e riconosciute a livello accademico, nonché delle buone pratiche stabilite a livello internazionale in materia di accesso di titolari di protezione internazionale. Il Rettore provvede a valutare specifici



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

casi residuali di Studenti profughi o in condizioni simili a quelle dei rifugiati in materia di requisiti di accesso ai Corsi di Studio

9. Per accedere alle scuole di specializzazione non mediche, ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai master universitari di primo e secondo livello i candidati devono possedere un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano necessario per l'accesso al corso prescelto, corredato di traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore nonché dell'abilitazione professionale, se richiesta. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'ammissione, e al superamento dei relativi esami di ammissione, ove previsti.
10. Le disposizioni per accedere alle scuole di specializzazione di area medica per i cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti o non residenti in Italia sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni ministeriali che regolano l'accesso alle Scuole di specializzazione.

#### **Art. 11 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero**

1. L'Ateneo può riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini del proseguimento degli studi universitari (iscrizione con abbreviazione di carriera) o del rilascio di un titolo universitario italiano (riconoscimento diretto o equipollenza).
2. In assenza di accordi bilaterali sulla richiesta di riconoscimento delibera il Consiglio di corso competente. Come stabilito dalla normativa vigente, il Consiglio di corso considera fra i principali criteri di valutazione l'eventuale differenza sostanziale tra i sistemi della formazione superiore, tra le istituzioni formative e tra i titoli di studio, con riferimento alle indicazioni elaborate dal CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.
3. Le richieste di riconoscimento ai fini dell'iscrizione con abbreviazione di carriera devono essere presentate nel periodo annualmente deliberato dal Senato Accademico e, limitatamente ai corsi di studio ad accesso programmato, possono essere accolte subordinatamente alla disponibilità di posti e alla specifica procedura prevista per l'accesso. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) titolo di studio accademico in originale o in copia conforme, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito;
  - b) dichiarazione di valore relativa al titolo di studio emessa dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
  - c) certificato rilasciato dall'Università estera attestante gli esami superati, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua Italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito;
  - d) programmi dei corsi opportunamente vidimati dall'Università estera, rilasciati in lingua inglese o tradotti in lingua italiana.

In alternativa alla legalizzazione del titolo di studio e alla Dichiarazione di valore, l'Ateneo accetta rispettivamente l'Attestato di verifica e l'Attestato di comparabilità emessi dal CIMEA- Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, organo Italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC.

4. La richiesta di riconoscimento diretto (equipollenza) può dar luogo al pieno riconoscimento e al rilascio del titolo italiano corrispondente con il valore legale e gli usi ad esso connessi. La richiesta



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

deve essere presentata nel periodo annualmente deliberato dal Senato Accademico e unicamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) il titolo estero deve essere stato rilasciato da un'istituzione di livello universitario che appartenga ufficialmente al sistema di riferimento del paese nel quale è stato conseguito;
- b) il titolo estero deve essere un titolo accademico ufficiale del sistema di riferimento;
- c) il titolo estero deve essere un titolo finale di primo o di secondo ciclo comparabile per natura e per livello a un titolo italiano di Laurea o di Laurea Magistrale e che consenta l'ammissione al ciclo successivo nel sistema di riferimento;
- d) nell'offerta formativa dell'Ateneo, al momento della richiesta, deve essere attivo il corso di studi che rilascia il titolo per il quale si richiede l'equipollenza.

La Segreteria studenti, verificata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza la completezza della stessa, la trasmette agli organi accademici competenti per la valutazione di merito. La procedura si conclude entro 90 giorni successivi e, nel caso di accoglimento, con l'emanazione del relativo decreto rettorale.

5. La domanda di riconoscimento diretto prevede il pagamento del contributo stabilito dall'Ateneo, non rimborsabile qualunque sia l'esito della valutazione. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria all'analisi dettagliata del percorso di studio:

- a) titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo in originale o in copia conforme, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito;
- b) dichiarazione di valore relativa al titolo di studio emessa dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
- c) titolo di studio accademico in originale o in copia conforme, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua Italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito;
- d) dichiarazione di valore relativa al titolo di studio emessa dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
- e) certificato rilasciato dall'Università estera attestante gli esami superati, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua Italiana, legalizzato dalle autorità competenti nel paese in cui è stato conseguito;
- f) programmi dei corsi opportunamente vidimati dall'Università estera, rilasciati in lingua inglese o tradotti in lingua italiana;
- g) tesi di laurea eventualmente discussa per il conseguimento del titolo accademico, in sintesi o in versione integrale, in formato cartaceo o digitale, tradotta in lingua inglese o italiana.

I richiedenti, in base alla cittadinanza e al titolo di soggiorno in Italia, devono inoltre possedere la competenza in lingua Italiana e/o in lingua Inglese prevista per l'accesso al Corso di studio per il quale viene richiesto il riconoscimento diretto.

**Art. 12 Procedure per il riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero nell'ambito di attività di mobilità internazionale**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento didattico di Ateneo, le attività svolte all'estero da Studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere e/o con centri di ricerca, hanno pieno riconoscimento accademico come corrispondenti e/o sostitutive di analoghe o affini attività presso il corso di studi a cui lo Studente è iscritto, senza richiedere una esatta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti predetti.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

2. Il consiglio di corso adotta le disposizioni circa i periodi di studio e/o di ricerca all'estero.
3. Lo Studente che intende svolgere un'attività formativa in mobilità deve predisporre un piano di studio e/o di formazione da seguire presso l'Università o ente ospitante. Tale piano, *learning agreement*, è approvato dal delegato del dipartimento all'internazionalizzazione o dal Consiglio di corso competente. Il piano di studio è inoltrato al referente dell'Università o ente ospitante per la conferma e accettazione.
4. Lo Studente in mobilità internazionale è tenuto a sottoscrivere, prima della partenza, un accordo con l'Ateneo dal quale risultino le clausole relative alla mobilità nonché il periodo di mobilità assegnato e, se del caso, l'eventuale contributo finanziario ottenuto e le modalità della sua erogazione.
5. Tutti i periodi di studio, anche brevi, svolti all'estero devono essere annotati nella carriera dello Studente.
6. La convalida degli esami sostenuti all'estero, concordati nel piano di studio e certificati dall'Università di destinazione, è disposta secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di corso e trascritta nella carriera dello Studente.
7. Qualora previsto dai regolamenti dei Corsi di Studio, le esperienze di studio e/o di ricerca all'estero possono dar luogo a valutazioni specifiche in sede di esame di Laurea o di Laurea Magistrale.
8. La mobilità internazionale nell'ambito del Programma Erasmus plus si svolge sulla base di specifico regolamento di Ateneo.

#### **TITOLO IV - Carriera dello Studente**

##### **Art. 13 Piano di studio**

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento didattico d'Ateneo, allo Studente immatricolato può essere attribuito un piano di studio, che comprende le attività formative obbligatorie. Lo Studente ha facoltà di presentare un proprio piano di studio con l'indicazione delle attività opzionali e di quelle a scelta. Il piano di studio deve rispettare il numero di crediti da acquisire, i vincoli e le regole di propedeuticità stabilite dai Regolamenti dei Corsi di Studio.
2. Il Consiglio di corso definisce i termini per la presentazione e l'eventuale aggiornamento dei piani di studio.
3. I piani di studio sono presentati per via telematica.
4. Il piano di studio corrispondente a un percorso previsto dal Regolamento didattico del Corso di Studio è approvato automaticamente, tramite il sistema informatico, e diventa efficace dal momento della sua approvazione qualora gli organi accademici abbiano preventivamente proposto i casi in cui le scelte autonome dello Studente (ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a del D.M. 270/2004) siano coerenti con il progetto formativo e gli Studenti vi abbiano aderito.
5. I piani di studio non conformi o alternativi ad un percorso predeterminato o per cui siano state proposte attività a scelta autonoma dello Studente, devono essere approvati dal Consiglio di corso. Gli insegnamenti che rientrano nelle attività a libera scelta dello Studente sono solo quelli attivati presso l'Ateneo ovvero presso altro Ateneo con cui siano intercorsi accordi o convenzioni.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

6. In caso di mancata approvazione lo Studente rimane vincolato all'osservanza del precedente piano di studio o, in mancanza, del piano di studio statutario fino all'approvazione di un nuovo piano.
7. Il diritto dello Studente di sostenere prove di verifica relative ad una attività formativa è subordinato alla presenza dell'attività stessa nell'ultimo piano di studio approvato.
8. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo gli Studenti iscritti a un corso di Laurea possono includere nel proprio piano di studio uno o più insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano le modalità con cui possono essere individuati gli insegnamenti aggiuntivi.
9. Lo Studente non è ammesso alla prova finale per il conseguimento del titolo nel caso in cui non sia corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e le attività formative per le quali sono stati acquisiti i crediti.
10. Lo Studente fuori corso che intenda sostenere un esame di profitto relativo a un insegnamento attivato in anni accademici successivi alla sua iscrizione in corso, deve preventivamente modificare il piano di studio inserendovi tale insegnamento. L'approvazione è demandata al competente organo didattico.
11. Per gli Studenti con invalidità, con invalidità riconosciuta da apposita certificazione prodotta in base alla Legge 104/1992, e per gli Studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento in possesso di una certificazione rilasciata da meno di 3 anni, oppure redatta dopo il compimento della maggiore età, non sono previsti esoneri o riduzioni del programma di studio o Pdp (Piani di Studio Personalizzati). L'Ateneo mette, altresì, a disposizione quelle misure utili al fine di garantire il supporto necessario a frequentare le lezioni, a sostenere gli esami curriculari e a conseguire il titolo di studio in base a quanto stabilito dalla Legge 104/1992, dalla Legge 170/2010 e dalla normativa relativa alla invalidità

#### **Art. 14 Verifiche del profitto**

1. Lo Studente, per poter sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, deve essere in regola con il versamento della contribuzione universitaria, con le propedeuticità previste, con le attestazioni di frequenza, laddove richieste nonché con le altre disposizioni che disciplinano il profilo amministrativo, contributivo e didattico dello studente.
2. L'iscrizione agli esami o alle prove valutative dei corsi di Laurea viene effettuata dallo Studente per via telematica attraverso la propria pagina personale. All'atto dell'iscrizione, il sistema opera tutti i controlli amministrativi e contributivi. Non è ammessa la ripetizione di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera.
3. Gli appelli sono stabiliti nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo e con le modalità stabilite dai Corsi di studio.
4. Le commissioni esaminatrici devono essere nominate prima dell'apertura dei termini di iscrizione ai singoli appelli.
5. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata con strumenti di verbalizzazione elettronica con firma digitale o, eccezionalmente, con supporti cartacei, nel rispetto della vigente normativa.
6. La commissione esaminatrice deve procedere all'identificazione del candidato prima dell'inizio della prova d'esame, mediante la tessera personale o, in mancanza, di un valido documento di



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

identità. Nel caso in cui sia impossibile identificare il candidato, per la mancanza di un documento di identità, questi non potrà essere ammesso all'esame.

7. Gli esami sono pubblici. L'esito è comunicato allo Studente verbalmente, al termine della prova per gli esami orali; per gli esami scritti la comunicazione dell'esito avviene al termine della correzione mediante il sistema gestionale, per posta elettronica o affissione per gli esami scritti indicando la data di verbalizzazione e apponendo eventuali note. L'elenco dei risultati di una prova scritta deve contenere unicamente la matricola e l'esito, senza riportare i dati anagrafici dello studente :.
  - Nel caso ordinario di verbalizzazione elettronica, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Regolamento didattico di Ateneo, il verbale viene perfezionato mediante l'apposizione della firma digitale del Presidente della commissione. Contestualmente viene spedita allo Studente una comunicazione, alla casella di posta elettronica di Ateneo, con l'esito dell'esame.
  - Nel caso straordinario di verbalizzazione mediante l'uso di modelli prestampati, il verbale viene perfezionato mediante la sottoscrizione del Presidente della commissione esaminatrice e di un componente della commissione.
8. La commissione esaminatrice è tenuta a verbalizzare l'esito d'esame di tutti gli studenti iscritti indicando i seguenti possibili esiti: assente, ritirato, insufficiente e voto espresso in trentesimi.
9. Lo Studente è tenuto a comunicare personalmente entro cinque giorni alla Segreteria Studenti competente l'eventuale incongruenza tra quanto comunicato verbalmente e quanto inviato a mezzo di posta elettronica. Decorso inutilmente il termine di cui sopra l'esame non è contestabile né modificabile. Contestualmente è trasmesso allo Studente un messaggio sulla casella di posta elettronica di Ateneo, con la notifica dell'avvenuta eventuale variazione in carriera.

Il documento verbale dell'esame deve essere perfezionato entro il termine massimo di tre giorni dal momento dello svolgimento.
10. Le prove d'esame cartacee, **o redatte in formato digitale**, sono conservate per almeno 150 giorni dalla verbalizzazione dell'appello .
11. Il Presidente della commissione esaminatrice è responsabile unico del procedimento di verbalizzazione degli esami di profitto.

#### **Art. 15 Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi**

1. I Regolamenti dei Corsi di Studio definiscono le modalità di accertamento della frequenza.
2. Nei Corsi di Studio che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza i Docenti responsabili degli insegnamenti sono tenuti, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare anche per via telematica alla Segreteria Studenti, i nominativi degli Studenti ai quali è o non è riconosciuta l'attestazione della frequenza. In mancanza di tale comunicazione, l'obbligo di frequenza si presume assolto per tutti gli Studenti regolarmente iscritti.

#### **Art. 16 Procedure e principi in materia di riconoscimento crediti**

1. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo, i Consigli di corso deliberano, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, sul riconoscimento dei crediti conseguiti dallo Studente che chiede l'ammissione ad un Corso di Studio per trasferimento da altro Ateneo, passaggio da altro Corso di Studio, abbreviazione di corso per Studenti già Laureati, svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

numero possibile dei crediti già maturati dallo Studente, secondo criteri e modalità previsti nel Regolamento del Corso di Studio di destinazione. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. I Consigli di corso deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera percorsa da Studenti che siano incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di crediti. I medesimi consigli deliberano, inoltre, sul riconoscimento di crediti per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia nonché su altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
3. Il riconoscimento può avvenire previa valutazione dei crediti formativi considerati coerenti con l'ordinamento didattico del Corso di Studio prescelto e secondo le regole stabilite dal Regolamento didattico del Corso di Studio. I Consigli di corso, sulla base dei crediti convalidati e dei posti disponibili, possono ammettere lo Studente ad anni di corso successivi al primo, fermo restando l'obbligo per lo Studente di presentare un piano di studio in cui sia possibile individuare le attività ancora da svolgere a completamento del percorso formativo, ripartite per gli anni di corso rimanenti. L'eventuale riconoscimento di crediti in corso di carriera non potrà determinare la modifica dell'anno di iscrizione e richiederà la verifica di coerenza del piano di studio.
4. Nel caso in cui lo Studente abbia richiesto il trasferimento tra corsi di Laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti del medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo Studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati; il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
5. I crediti riconosciuti per il conseguimento di un titolo accademico nell'ambito di corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciuti come crediti formativi per i corsi di Laurea Magistrale.
6. Ai fini della valutazione di una precedente carriera, i Consigli di corso devono tener conto, oltre che della congruenza con il Regolamento del corso cui lo Studente chiede di essere ammesso, anche della eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti.
7. La richiesta di riconoscimento avviene all'atto dell'immatricolazione, secondo le modalità previste dalla procedura telematica, e mediante trasmissione alla Segreteria Studenti, da parte dell'interessato, della documentazione necessaria.
8. Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti a seguito di accordi internazionali, si fa riferimento all'art. 12, comma 6, del presente Regolamento.

#### **Art. 17 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

1. Per poter conseguire il titolo finale, lo Studente deve presentare domanda di conseguimento titolo entro i termini e secondo le modalità stabilite dai Consigli di corso.
2. Per presentare la domanda di conseguimento titolo lo Studente deve essere in regola con il versamento della contribuzione, essere in possesso di un piano di studio approvato ed avere superato le prove di verifica previste nel piano di studio, secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici di corso.
3. Le prove finali dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico si svolgono sulla base del calendario stabilito dai Consigli di corso competenti.
4. Per ogni Corso di Studio sono resi noti sul sito web di Ateneo, i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione all'esame finale.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

5. In occasione delle sedute di Laurea, viene consegnata alla commissione per ogni Laureando o diplomando una documentazione che riporta tutte le informazioni concernenti la carriera svolta.
6. La verbalizzazione elettronica dell'esame è effettuata mediante l'apposizione della firma digitale del Presidente della commissione. Eccezionalmente, in caso di motivato impedimento, la verbalizzazione può effettuarsi su supporti cartacei con sottoscrizione da parte dei componenti della commissione. Il Presidente della commissione è responsabile unico del procedimento di verbalizzazione dell'esame di Laurea.
7. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

### **Art. 18 Contribuzione e rimborsi**

1. La contribuzione a carico degli Studenti è definita da apposito regolamento approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera, altresì, in merito alla modalità di determinazione della condizione economica dello Studente e degli eventuali esoneri totali o parziali, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dagli organi accademici e dalle normative nazionali e regionali sul diritto allo studio e sulla contribuzione universitaria.
2. Lo Studente che versa la prima rata è tenuto al versamento di tutte le rate successive, fatto salvo quanto previsto all'art. 27, comma 3.
3. Lo Studente proveniente da altra Università è tenuto a versare i contributi previsti presso l'Ateneo, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza relativi all'anno accademico in corso. Nel caso di passaggio interno ad altro Corso di Studio, i contributi già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi, fatto salvo eventuale conguaglio.
4. Lo Studente che ha interrotto gli studi, qualora intenda rinnovare l'iscrizione, è tenuto a versare, all'atto della ripresa, per ogni anno accademico di interruzione, una tassa di ricognizione – come stabilito dal Regolamento relativo alla contribuzione studentesca - nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, oltre a tasse e contributi previsti.
5. Lo Studente non ha diritto alla restituzione di contributi versati, fatti salvi i casi di rimborso previsti dai commi successivi.
6. La prima rata è rimborsata (al netto dell'imposta di bollo), su istanza dello Studente nei seguenti casi:
  - a) Studenti immatricolati che rinunciano agli studi entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione, purché la richiesta venga presentata entro lo stesso termine e non sia seguita da una immatricolazione presso altri Atenei della Regione Lombardia.
  - b) Studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che presentano domanda di trasferimento verso altro Ateneo non della Regione Lombardia entro i termini fissati dallo scadenziario amministrativo, purché presentino richiesta di rimborso entro 15 giorni dalla domanda di trasferimento.
  - c) Studenti che, a seguito di una precedente iscrizione in altro Ateneo della Regione Lombardia, pagano all'Università di Brescia l'imposta regionale per il diritto allo studio per la seconda volta nello stesso anno accademico;
  - d) Errato versamento.

Per ottenere il rimborso lo Studente deve presentare apposita domanda. Le modalità di presentazione sono rese note sul sito web.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

7. La prima rata è rimborsata d'ufficio (al netto dell'imposta di bollo) agli Studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che conseguono il titolo nelle sessioni di Laurea dell'anno accademico precedente.
8. I contributi sono rimborsati nei casi in cui lo Studente, beneficiario di un esonero totale o parziale in base alla condizione economica e/o al merito, abbia versato una somma superiore all'importo di effettivamente dovuto per l'iscrizione all'intero anno accademico.
9. Per coloro che hanno un'invalidità superiore al 66% attestata e/o una disabilità regolarizzata tramite specifica certificazione in base alla Legge 104/1992, è previsto l'esonero dai contributi universitari e il pagamento della sola imposta di bollo. Tutti gli altri Studenti, anche coloro in possesso di un certificato di invalidità inferiore al 66% in corso di validità, hanno l'obbligo di corrispondere all'Ateneo l'importo relativo alla Tassa Regionale del Diritto allo Studio, l'imposta di bollo e i contributi previsti. I Disturbi specifici dell'Apprendimento non sono riconosciuti dalle vigenti normative come invalidità e dunque non sono classificati con una percentuale di invalidità, pertanto il solo certificato attestante una situazione di DSA non comporta l'esonero dalle tasse universitarie.
10. Nel caso in cui vengano effettuati versamenti non dovuti e che non rientrano nella casistica indicata ai commi precedenti, l'Ateneo provvede ad autorizzarne, a seguito di verifica, il rimborso.
11. Non sono rimborsabili i seguenti contributi:
  - a) i contributi di partecipazione alle prove di ammissione e i contributi di pre-immatricolazione;
  - b) il contributo per l'iscrizione a corsi singoli;
  - c) il contributo per la partecipazione al bando per l'iscrizione ad anni successivi al primo;
  - d) il contributo per il riconoscimento di titolo accademico estero;
  - e) i contributi versati in caso di rinuncia agli studi, salvo il caso in cui la rinuncia sia stata presentata entro 15 giorni dal pagamento di tali contributi ed entro i termini di scadenza degli stessi;
  - f) i contributi di iscrizione a corsi di master, perfezionamento, formazione salvo quanto eventualmente disposto dai bandi specifici;
  - g) il contributo di iscrizione (oltre alla imposta di bollo) dovuto per il Percorso 24 CFU salvo quanto eventualmente disposto dai bandi specifici.
  - h) il contributo di ammissione agli esami di Stato, tranne in casi di gravi e giustificati motivi documentati e salvo quanto eventualmente disposto dai bandi specifici.

#### **Art. 19 Blocco dalle attività di carriera**

1. Lo Studente non in regola con il pagamento della contribuzione non può compiere alcun atto di carriera, compreso il sostenimento dell'esame finale, e non può ottenere certificazioni. La medesima disposizione si applica nel caso di pendenze amministrative relative ai servizi di diritto allo studio, dei servizi bibliotecari utilizzati, alla mancata presentazione dei certificati medici laddove previsti.

#### **Art. 20 Modifiche anagrafiche**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

1. Lo Studente, sia durante gli studi che successivamente al conseguimento del titolo, può chiedere l'aggiornamento o la modifica dei dati anagrafici, presentando istanza motivata agli Uffici amministrativi ed allegando tutta la documentazione a supporto.
2. Gli Uffici, terminata l'istruttoria, in caso di accoglimento dell'istanza provvedono all'aggiornamento degli atti di carriera, che verranno riferiti fin dall'origine ai nuovi dati anagrafici, pur conservando traccia – opportunamente tutelata ai fini della riservatezza – della avvenuta variazione. L'eventuale richiesta di emissione di nuovo originale del titolo di studio conseguito, aggiornato nei dati anagrafici, deve essere formalizzata con apposita separata istanza, mediante assolvimento dei diritti e delle spese relative. La riemissione è subordinata alla restituzione dell'originale dell'atto a suo tempo rilasciato.

### ***TITOLO V - Modifiche della condizione dello Studente***

#### **Art. 21 Trasferimento ad altro Ateneo**

1. Lo Studente di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale può chiedere in qualunque anno di corso il trasferimento verso altra Università nel periodo definito dal Senato Accademico.
2. La richiesta di trasferimento può essere presentata anche con procedura telematica, secondo le modalità indicate sul sito web di Ateneo.
3. Per presentare la richiesta di trasferimento lo Studente deve essere in regola con il pagamento della contribuzione di tutti gli anni di iscrizione.
4. La Segreteria Studenti, effettuati i controlli amministrativi sulla regolarità della carriera dello Studente e verificato il pagamento dell'eventuale contributo previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l'a.a. di in corso, trasmette il foglio di congedo all'Ateneo presso il quale l'interessato ha chiesto di volersi trasferire
5. Lo Studente trasferito non potrà far ritorno presso l'Ateneo nello stesso anno accademico. Il Rettore può accogliere la domanda di rientro prima di detto termine qualora ritenga che la stessa sia giustificata da gravi motivi.

Non è possibile presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo nell'anno accademico di immatricolazione, fatti salvi i casi di trasferimento a corsi ad accesso programmato.

#### **Art. 22 Passaggio di Corso di Studio**

1. Lo Studente iscritto ad un corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico o di Laurea Magistrale può chiedere in qualunque anno di corso, nel periodo definito dal Senato Accademico, il passaggio ad altro Corso di Studio ad accesso libero di corrispondente livello attivato presso l'Ateneo, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti.
2. I Consigli di corso deliberano circa il riconoscimento dei crediti già conseguiti e indicano l'anno di corso al quale lo Studente è ammesso, secondo i criteri stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento.
3. Allo Studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del Corso di Studio corrispondente all'anno di corso di ammissione, fatti salvi i casi in cui l'organizzazione didattica non consenta l'applicazione di questa regola.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

4. Non è consentito il passaggio ad un Corso di Studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione.
5. Lo Studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti dei Corsi di Studio, sia in presenza di prove di valutazione o di prove selettive per l'accesso alle lauree di primo livello, sia in presenza di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali. Il mancato rispetto delle norme previste dal Corso di Studio di destinazione, annulla la richiesta di passaggio.
6. Il passaggio ai corsi di studio ad accesso programmato può avvenire nei tempi e con le modalità previste nei rispettivi bandi annuali per l'accesso, ovvero dei bandi previsti all'art. 23, comma 2 del presente Regolamento. Gli Studenti collocati utilmente in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso sono tenuti a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso entro i termini di scadenza stabiliti nel bando e presentare contestuale domanda di passaggio presso la Segreteria Studenti.
7. Lo Studente, prima di richiedere il passaggio di corso, deve rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.
8. Sul sito web d'Ateneo sono indicate le modalità e la tempistica di presentazione della domanda di passaggio e gli eventuali ulteriori documenti richiesti.
9. A partire dalla data di presentazione della domanda di passaggio di corso, lo Studente non può compiere alcun atto né nella carriera di origine né in quella di destinazione sino al momento in cui non sia perfezionato il passaggio al nuovo Corso di Studio.

**Art. 23 Trasferimento da altro Ateneo**

1. Lo Studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all'Ateneo purché il relativo foglio di congedo, corredato della documentazione riguardante la carriera scolastica e i crediti formativi conseguiti, sia trasmesso entro i termini definiti dal Senato Accademico.
2. Le disposizioni per i trasferimenti a Corsi di Studio a numero programmato sono disciplinate dai relativi bandi e dai Regolamenti didattici di corso.
3. Lo Studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti sia in presenza di prove di valutazione o selettive per l'accesso alle lauree di primo livello e a ciclo unico, sia in presenza di prove di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali.
4. Le richieste di ammissione a Corsi di Studio disattivati, con ordinamenti precedenti, non saranno accolte, neanche in caso di prosecuzione di carriera nel medesimo corso.
5. Gli Studenti iscritti ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e ad uno dei corsi di Laurea triennale o specialistica/Magistrale delle professioni sanitarie che intendono trasferirsi al medesimo corso di Laurea di questo Ateneo, non devono ripetere la prova di ammissione. In relazione al trasferimento a tali Corsi di Studio, entro il 30 giugno, è emanato specifico avviso di selezione. Sulla base dei criteri stabiliti dai Corsi di Studio è formata la graduatoria degli aventi titolo al trasferimento. A cura della Segreteria Studenti sarà comunicato l'esito della selezione e sarà rilasciato il nulla osta al trasferimento.
6. Allo Studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del Corso di Studio corrispondente all'anno di corso di ammissione, fatti salvi i casi in cui l'organizzazione didattica non consenta l'applicazione di questa regola.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

7. Fatte salve le modalità previste dai bandi per i corsi a numero programmato, gli Studenti provenienti da un'altra Università devono effettuare l'immatricolazione a questo Ateneo con procedura telematica, entro le scadenze indicate e secondo le modalità indicate nel sito web d'Ateneo.
8. La domanda di immatricolazione prodotta dal sistema, sottoscritta e corredata dei documenti richiesti, della copia del versamento della prima rata, dovrà essere trasmessa alla Segreteria Studenti secondo le modalità definite per ciascun corso.
9. La Segreteria Studenti invia al Consiglio di corso competente la domanda di trasferimento, il foglio di congedo e ogni altra documentazione eventualmente richiesta affinché questo possa deliberare sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione.
10. Dopo aver ricevuto la delibera, la Segreteria Studenti provvede a darne comunicazione all'interessato.

#### **Art. 24 Sospensione degli studi**

1. Lo Studente può richiedere sospensione degli studi secondo le modalità definite all'art. 31, comma 2 e 3 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'istanza di sospensione deve essere presentata alla Segreteria Studenti entro i termini di iscrizione all'anno accademico ed esonera lo studente dal pagamento della contribuzione. La sospensione può essere richiesta in corso d'anno solo in casi eccezionali, debitamente documentati e autorizzati dal Rettore. In questi casi, la sospensione esonera dal pagamento delle rate di contribuzione non ancora scadute.
3. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo Studente, al momento della ripresa degli studi dovrà effettuare il passaggio all'ordinamento attivo, secondo le norme del Regolamento didattico del corso.
4. La sospensione è ammessa per coloro che abbiano un'iscrizione ad anni successivi al primo e non può durare per un periodo superiore a quanto indicato all'art. 25 comma 1.
5. Qualora i regolamenti didattici dei Corsi di Studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di sospensione.

#### **Art. 25 Interruzione degli studi**

1. Lo Studente può interrompere temporaneamente gli studi, non rinnovando l'iscrizione per almeno un anno accademico.
2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo Studente deve presentare istanza di ricongiunzione della carriera, ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui lo Studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno.
4. La domanda di ripresa degli studi comporta il versamento di un contributo commisurato agli anni di interruzione. Lo Studente è tenuto inoltre al versamento della contribuzione dell'anno accademico per il quale riprende gli studi.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

5. Nel periodo di interruzione degli studi lo Studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso interrotto. Nel periodo di interruzione lo Studente non può iscriversi ad altri corsi e/o fruire di altre attività didattiche.
6. Lo Studente che al momento dell'interruzione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, riprende gli studi iscrivendosi in corso al successivo anno. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti o di modifiche del Regolamento didattico del corso, al momento della ripresa degli studi egli dovrà effettuare il passaggio all'ordinamento attivo e/o al vigente Regolamento didattico del corso.
7. Lo Studente, alla ripresa degli studi, può sostenere gli esami a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno accademico, purché siano relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione e si riferiscano al regolamento didattico del Corso di Studio dell'anno accademico di immatricolazione.
8. L'interruzione non può durare per un periodo superiore a quanto indicato all'art. 26 comma 1.

#### **Art. 26 Decadenza**

1. Decadono dalla qualità di studente coloro i quali interrompono o sospendono gli studi, oppure non sostengono esami, per un periodo superiore agli otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame computando nell'ultimo anno anche la sessione straordinaria
2. Il computo del periodo ai fini della decadenza decorre dall'anno accademico vigente alla data in cui è stato sostenuto l'ultimo esame.
3. Gli anni di iscrizione come ripetente, di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza.
4. Lo Studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico del corso di iscrizione.
5. Non incorre nella decadenza lo Studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento ad un altro Corso di Studio.
6. La decadenza si produce automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1 e 2, senza necessità di preventiva comunicazione agli interessati. La decadenza è formalizzata con decreto rettorale nel rispetto della L. 241/1990.
7. Lo Studente decaduto può iscriversi nuovamente al medesimo o ad altro Corso di Studio.
8. Lo studente decaduto non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.

#### **Art. 27 Rinuncia agli studi**

1. Lo Studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando la propria volontà mediante un'istanza da presentare alla Segreteria Studenti.
2. La rinuncia è irrevocabile e non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo Corso di Studio, purché attivato. L'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti è operato dal Consigli di corso, previa verifica della loro non obsolescenza.
3. Lo studente che rinuncia è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse.
4. La data di presentazione della rinuncia determina la contribuzione universitaria dovuta dallo Studente in relazione alle scadenze previste dalla rateizzazione. Sono dovuti i contributi relativi alle rate già maturate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, c. 12, lettera e).



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

5. Lo studente che rinuncia agli studi presso l'Ateneo prima delle scadenze delle rate della contribuzione universitaria avendo sostenuto esami nell'a.a. della rinuncia, non potrà chiedere il riconoscimento di tali esami nel caso in cui si reimmatricoli presso l'Ateneo fino al pagamento della contribuzione pregressa.

## **TITOLO VI – Diritti e Doveri degli Studenti**

### **Art. 28 Attivazione “carriera alias”**

1. Per le studentesse e gli studenti che abbiano intrapreso una procedura di riattribuzione di sesso, l'Università garantisce l'attivazione di un'identità “alias” che consente di utilizzare un nome differente da quello anagrafico nelle attività universitarie quotidiane (appelli, prenotazioni, registrazioni esami, ecc.).
2. L'attivazione della “carriera alias” avviene a seguito:
  - dell'esibizione da parte dell'interessato/a al referente per la gestione del procedimento della documentazione relativa all'avvio della procedura di riattribuzione di sesso
  - della sottoscrizione dell'accordo confidenziale con l'Ateneo che ne regola l'utilizzo,
3. Al/alla richiedente vengono rilasciati:
  - a. un account alias che può utilizzare per le comunicazioni con i docenti e gli uffici amministrativi;
  - b. una tessera di riconoscimento indicante il cognome e il nome alias e la matricola universitaria.
4. Le verbalizzazioni online degli esami vengono trasferite dalla carriera alias a quella legale.
5. Di tutte le variazioni conseguenti alle procedure di cui ai commi precedenti è conservata traccia, opportunamente tutelata ai fini della riservatezza.
6. Ulteriori disposizioni possono essere previste sulla base di specifico Regolamento.

### **Art. 29 Informazione, documenti di riconoscimento e credenziali**

1. A seguito dell'immatricolazione, allo Studente sono assegnati un numero di matricola e una casella di posta elettronica che costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale fra lo Studente e l'Ateneo. Al fine di preservare la riservatezza dei dati, lo Studente che intende comunicare per posta elettronica con l'Ateneo, dovrà farlo esclusivamente mediante l'account istituzionale. L'Ateneo non garantisce risposte a quesiti e a richieste di informazioni provenienti da caselle di posta elettronica diverse da quelle istituzionali. Gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'Ateneo utilizzano tale strumento per inoltrare avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa. E' dovere dello Studente controllare con continuità la propria casella di posta elettronica.
2. L'Ateneo mette a disposizione degli Studenti iscritti una pagina personale on line per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche. Per l'utilizzo del servizio è necessario effettuare l'autenticazione dal sito web d'Ateneo. Al primo accesso alla propria pagina personale, al nuovo utente registrato vengono assegnati come chiavi d'accesso al sistema un nome utente e una password. Tali credenziali sono personali e non cedibili, e devono essere conservate con cura dallo Studente in quanto necessarie per ogni ulteriore accesso, successivo all'immatricolazione, ai servizi on line e a quelli di posta elettronica.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

3. Il sito web dell'Ateneo costituisce uno strumento ufficiale di comunicazione. Tutte le informazioni didattiche e amministrative sono reperibili sul sito. Lo Studente è tenuto a consultarlo regolarmente.
4. Allo Studente immatricolato l'Ateneo rilascia una tessera universitaria di riconoscimento, mediante la quale è possibile accedere a servizi di Ateneo e alla quale possono essere collegati funzioni aggiuntive.
5. Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, lo Studente deve obbligatoriamente essere in possesso della tessera di riconoscimento ed esibirla a richiesta del personale dell'Ateneo o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'Ateneo, servizi di vigilanza o accogliimento.

**Art. 30 Certificazioni e titoli**

1. Lo Studente ha diritto ad ottenere, anche per via telematica, certificazioni aggiornate del suo status, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, purché in regola con il pagamento della contribuzione e con gli adempimenti amministrativi.
2. Le certificazioni ufficiali relative alla carriera degli Studenti possono essere rilasciate esclusivamente dagli uffici della Segreteria Studenti.
3. I titoli accademici finali sono rilasciati dal Rettore secondo la legislazione vigente.
4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Generale, nonché la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe, se prevista. Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa. Nei diplomi di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master si fa menzione della qualifica accademica di accesso al titolo, se conseguita.
5. Il diploma originale è consegnato al momento della proclamazione o inviato alla residenza dell'interessato, con sistema di riscontro del ricevimento, fatte salve le cerimonie durante le quali il diploma viene consegnato direttamente all'interessato.
6. Di ogni diploma originale viene conservata copia, con relativo numero di registro, agli atti della Segreteria Studenti, anche in formato elettronico, compresa la firma dei soggetti titolati.
7. In caso di smarrimento o distruzione l'interessato può presentare al Rettore domanda di rilascio di un duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione, nonché dalla ricevuta del versamento della tassa di duplicato, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il duplicato è riproduzione esatta dell'originale, a cui si aggiunge la dichiarazione attestante la natura di duplicato del documento rilasciato.
8. Per quanto riguarda i titoli rilasciati congiuntamente ad altri Atenei, italiani e stranieri, vale quanto stabilito dalle relative convenzioni.
9. L'Ateneo rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio, conseguito ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, una documentazione integrativa denominata "Diploma Supplement", che riporta le principali informazioni relative al curriculum seguito dallo Studente per il conseguimento del titolo. Il certificato, redatto in lingua italiana e inglese, è conforme al modello adottato dai paesi dell'Unione Europea.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

### **Art. 31 Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004 l'Ateneo assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli Studenti, organizza le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli Studenti e che garantiscano la trasparenza dei procedimenti, fatta salva la tutela dei dati personali.

Gli Studenti possono esercitare il diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. La Segreteria Studenti assolve agli obblighi di comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi che riguardano le carriere degli Studenti, individua il Responsabile di ciascun procedimento, assicura la partecipazione degli aventi diritto alla formazione del provvedimento finale, garantendo il diritto di eventuali controinteressati, e risponde alle istanze di accesso agli atti presentate secondo il disposto della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, relativi alle carriere degli Studenti, sono stabiliti ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche; ove non diversamente stabilito, il termine è di 90 giorni.

3. I Consigli di corso decidono sulle istanze concernenti la carriera degli Studenti. Avverso tali provvedimenti lo Studente può inoltrare richiesta di riesame al Rettore entro 30 giorni dalla data in cui gli viene comunicata la decisione. Il Rettore, sentito il Consiglio, decide con provvedimento definitivo.
4. Tutti i documenti e gli atti relativi alla carriera dello Studente sono conservati su supporti cartacei e/o in archivi elettronici, nel rispetto della normativa vigente. L'archiviazione dei documenti in formato elettronico può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione in formato cartaceo.

### **Art. 32 Deontologia studentesca**

1. Gli studenti sono tenuti ad uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa.
2. Gli studenti sono tenuti in particolare a rispettare il Codice Etico, il Codice di Condotta e ogni Regolamento dell'Università degli Studi di Brescia che li riguarda, oltre che la normativa a tutela dei dati personali e della privacy. La loro condotta è pertanto improntata a criteri di equità, correttezza, decoro e rispetto ed è orientata all'ordinato svolgimento della vita universitaria e alla civile convivenza all'interno del contesto universitario ed anche all'esterno, specialmente nelle immediate adiacenze ai locali universitari.
3. Gli studenti utilizzano gli ambienti e le attrezzature universitarie per scopi istituzionali assicurando la massima diligenza, cura e responsabilità nel preservare l'integrità del patrimonio universitario.
4. Gli studenti sono tenuti al rispetto della Proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche che vengono svolte all'interno dell'Ateneo, come specificato negli appositi Regolamenti.
5. Il materiale didattico messo a disposizione da parte dei docenti, ivi comprese le lezioni in teledidattica sincrona o asincrona, è ad uso esclusivo degli studenti dell'Ateneo. Ne sono pertanto esplicitamente vietati la copia, modifica, trasferimento, cessione, diffusione a terzi, a qualunque titolo.
6. Gli studenti laureandi sono parimenti tenuti al rispetto delle norme di cui sopra e in particolare al rispetto delle indicazioni contenute nell'apposita comunicazione trasmessa all'atto della presentazione della domanda di laurea.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

### Art. 33 Norme di disciplina

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, le azioni e i comportamenti che violino quanto previsto all'art. 32 comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente trasgressore **ai sensi del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936, n.73**. Le sanzioni disciplinari si applicano, per quanto compatibile, anche agli studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo.
2. Le sanzioni disciplinari irrogabili sono le seguenti:
  - a) ammonizione;
  - b) interdizione temporanea da una o più attività didattiche;
  - c) esclusione da uno o più esami di profitto per uno o più appelli/sessioni o l'esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea;
  - d) sospensione temporanea dall'Ateneo.
3. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e trascritti nei fogli di congedo. Del provvedimento disciplinare di cui al comma 2 lettera d) viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate all'Università di appartenenza.
4. Il Rettore, non appena avuta notizia dell'infrazione, nel caso in cui valuti che la sanzione applicabile sia l'ammonizione, provvede ai sensi del comma 7. Nel caso in cui il Rettore valuti che, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, siano applicabili le sanzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), provvede all'immediata trasmissione degli atti all'Organo deputato.
5. Le sanzioni disciplinari sono rese esecutive con decreto del Rettore nel rispetto della procedura di cui ai commi successivi. Il provvedimento viene comunicato allo studente unitamente all'indicazione del termine per l'eventuale appello, ove previsto.
6. L'applicazione di tutte le sanzioni è soggetta al contraddittorio con lo studente, pena la nullità della sanzione comminata. Lo studente in sede di contraddittorio può essere anche assistito da eventuale difensore di fiducia.
7. L'ammonizione è formulata in forma scritta dal Rettore, previa contestazione scritta dell'addebito entro 30 giorni dalla conoscenza dell'infrazione e sentito lo studente, sulla base di una relazione predisposta e firmata dal soggetto che ha rilevato l'infrazione e controfirmata come presa d'atto dal responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto.
8. L'interdizione temporanea da una o più attività didattiche, l'esclusione da uno o più appelli di esame di profitto e l'esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea, sono deliberate dal Consiglio di corso, previa contestazione scritta e particolareggiata da parte del Presidente di Consiglio di Corso degli addebiti da effettuarsi all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio. Lo studente può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere sentito nella seduta del Consiglio. Ciascuna delibera è presa a maggioranza dei presenti.
9. La sospensione temporanea dall'Ateneo, la cui durata non può essere superiore a tre anni, è deliberata dal Senato Accademico nel rispetto della procedura di cui al precedente comma 9. La contestazione è effettuata dal Rettore in qualità di Presidente del Senato Accademico.
10. Nei casi di cui ai punti b), c), d) del comma 2, la contestazione dell'addebito allo studente deve essere effettuata entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Rettore.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

11. Il procedimento disciplinare deve comunque concludersi entro 120 giorni dalla notizia dell'infrazione
12. Contro le delibere degli organi collegiali, è previsto reclamo in unica istanza al Rettore, entro 60 giorni dal decreto rettorale di comminazione della sanzione disciplinare. Il Rettore decide, senza necessità di ulteriore contraddittorio, entro 30 giorni dalla proposizione del reclamo. Resta ferma la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti disciplinari.

### **TITOLO VII – Diritto allo Studio**

#### **Art. 34 Diritto allo Studio**

1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Brescia che rispondono ai requisiti di merito e di condizione economica previsti, tenendo conto della durata normale dei corsi.
2. I benefici sono concessi per conseguimento per la prima volta dei livelli di corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368.
3. I requisiti di merito sono annualmente definiti nei bandi emanati in relazione agli strumenti e ai benefici offerti e tengono conto dei crediti formativi curriculari conseguiti per ciascun anno accademico entro i termini stabiliti ovvero degli esami di profitto superati (scuole e dottorati). Lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" in crediti maturato secondo la normativa vigente.
4. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi sono individuate sulla base dell'indicatore della condizione economica dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, è prevista una modalità integrativa di selezione mediante l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente. A fronte dell'autorizzazione dello studente, l'Università acquisisce automaticamente i dati relativi agli indicatori dagli attestati presenti nella banca dati INPS.
5. Gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero devono presentare le dichiarazioni concernenti la condizione economica presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati con l'Università. A cura di quest'ultimi sono trasmesse le informazioni necessarie per la determinazione della condizione economica degli interessati.
6. Gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con decreto ministeriale, sono collocati nella fascia di condizione economica più favorevole.
7. Le condizioni di incompatibilità e di esclusione sono annualmente definite nei bandi emanati in relazione agli strumenti e ai benefici offerti
8. Sono equiparati, ai fini dell'accesso e della tariffazione dei servizi di diritto allo studio, ai borsisti ordinari ed esentati dai contributi universitari gli studenti percettori di borse di studio istituite a supporto delle iniziative di internazionalizzazione, di borse di studio erogate dall'Università degli studi di Brescia nell'ambito di rapporti convenzionali o conferite dal Ministero dell'Università o altro Ministero.
9. L' università, per gli interventi di propria competenza, fornisce agli studenti in situazione di disabilità ampio accesso alle informazioni relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità. L'Università può adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto delle specifiche disabilità e provvede a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di diritto allo studio.

10. Il termine per la presentazione delle domande finalizzate al conseguimento dei benefici e dei servizi di cui al presente articolo è definita nell'annuale bando di concorso.
11. In caso di trasferimento presso altro ateneo, a richiesta dell'interessato, la domanda di benefici e servizi è trasmessa all'ente che ne cura il conferimento. Analogamente, in caso di trasferimento da altro ateneo, lo studente deve richiedere la trasmissione delle relative istanze da parte dell'ente preposto all'Università degli studi di Brescia.
12. I benefici di cui al presente articolo sono revocati in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti previsti o di non conferma delle eventuali autocertificazioni presentate dagli interessati. La revoca comporta la restituzione di quanto percepito indebitamente.

### ***TITOLO VIII – Disposizioni Finali***

#### **Art. 35 Emanazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione. Gli effetti sulla contribuzione studentesca decorrono dall'a.a. 2020/2021.

#### **Art. 36 Norma Finale**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.